



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA

CONVENZIONE

TRA

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti Università), con sede in Messina, Via Piazza Pugliatti n. 1, partita IVA C.F.800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it

E

l'Associazione ambientalista Marevivo-ONLUS, con sede legale in Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia Scalo de Pinedo, Partita Iva 01647171006 - Codice Fiscale 06922630584 rappresentata ai fini del presente atto dal suo rappresentante legale p.t., dott.ssa Rosalba Laudiero Giugni, nata a Napoli il 01/09/1946 e domiciliata per la carica presso l'Associazione

PEC: associazionemarevivo@legalmail.it

MAIL: marevivo@marevivo.it; sicilia@marevivo.it

E

il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo", con sede legale in Milazzo, Via Francesco Crispi n. 1 Palazzo Municipale, rappresentata dal Presidente p.t., Giovanni Mangano, domiciliato per la carica presso la sede del Consorzio, PEC: amp.capomilazzo@pec.it;

MAIL: info@ampcapomilazzo.it

PREMESSO CHE

- **l'Università** ha tra le proprie strutture didattiche speciali, **l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico** (di seguito indicato come "**OVUD**"), con sede presso il Polo Universitario dell'Annunziata, che promuove, organizza e gestisce attività generiche e specialistiche, finalizzate alle attività didattiche e di cura (assistenziali o di servizio) in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e scientifiche dei Dipartimenti

dell'Ateneo e che ha tra i propri scopi principali quello di garantire la tutela e la protezione del benessere degli animali favorendo, all'uopo, la ricerca e lo studio;

- **l'Associazione ambientalista Marevivo-ONLUS** (di seguito indicata come **"Marevivo"**) ha come scopo principale la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, in Italia e all'estero, con particolare riferimento all'ambiente marino e fluviale e prioritariamente lo sviluppo di azioni di sensibilizzazione ed educazione ambientale destinate al mondo della scuola, ma anche più in generale alla comunità e a tutte quelle istituzioni che a diversi livelli interagiscono con l'ambiente e il mare, nonché la promozione di azioni di ricerca scientifica con l'Università ed i Centri di Ricerca, lo sviluppo di progetti con reti collaborative nazionali ed internazionali, e il sostegno per la creazione di Centri di Educazione Ambientale e l'istituzione e la tutela delle Aree Marine Protette;
- **il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta "Capo Milazzo"** (di seguito indicato come **AMP**), ha tra i propri fini la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche ambientali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti, anche attraverso interventi di recupero ambientale, la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta di "Capo Milazzo", con la realizzazione di programmi didattici e divulgativi, programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, privilegiando le attività ecocompatibili locali, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo responsabile ed alla fruizione delle categorie socialmente sensibili, nonché la realizzazione di politiche di sistema con le altre aree naturali protette e lo scambio di esperienze.

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2

Finalità della Convenzione

1. La presente Convenzione ha come obiettivo la promozione e l'attuazione di attività di cura e studio delle tartarughe marine, presso la struttura dell'OVUD, attraverso il proprio centro di

primo soccorso dedicato oltre che alla cura veterinaria delle tartarughe anche alla attività di educazione ambientale ed alla ricerca scientifica.

2. Tali attività sono subordinate ai programmi ed ai piani di gestione della AMP Capo Milazzo e della MAREVIVO, nel rispetto delle direttive del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e della specifica normativa vigente in materia.

ART. 3

Dichiarazioni delle Parti

1. Ai fini di cui all'art. 2 sono previste le seguenti forme di collaborazione tra le Parti:
 - l'OVUD gestirà, per quanto possibile, la cura, l'ospitalità, l'assistenza delle tartarughe marine e si occuperà della riabilitazione per favorirne il reinserimento nell'ambiente naturale, garantendo la tutela e la protezione del loro benessere;
 - MAREVIVO garantirà un adeguato e puntuale monitoraggio del territorio finalizzato alla segnalazione ed al recupero delle tartarughe in difficoltà, porterà avanti azioni di educazione ambientale destinate alle scuole e ai visitatori interessati ed organizzerà eventi e azioni di diffusione e sensibilizzazione sul tema della tutela delle specie protette e delle tartarughe marine;
 - l'AMP monitorerà l'area protetta di sua competenza e se necessario ospiterà le tartarughe nell'ultima fase della loro riabilitazione, propedeutica al loro reinserimento in mare.
2. I dettagli operativi, relativi alle attività sopra indicate, verranno definiti nello specifico dei singoli casi.
3. Senza pregiudizio per tutto quanto altro stabilito nella Convenzione, le Parti espressamente riconoscono che le prestazioni sanitarie, eventualmente svolte dall'OVUD, saranno effettuate nei limiti degli interventi assistenziali di routine. Le prestazioni straordinarie, invece, saranno oggetto di una preventiva valutazione e regolamentazione specifica definita caso per caso, mediante successivi accordi e nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4

Durata

1. La presente Convenzione ha la durata di 2 (due) anni a decorrere dalla data di stipula¹, con possibilità di rinnovo alla scadenza mediante sottoscrizione di nuovo atto tra le Parti.

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

ART. 5

Trattamento dati raccolti

1. I dati raccolti nell'ambito delle attività comuni svolte dalle Parti sono di proprietà delle stesse e potranno essere utilizzati nell'ambito di specifici progetti di ricerca proposti anche da una sola delle Parti.

ART. 6

Pubblicità attività svolte

1. La collaborazione in essere, inserita nei programmi di tutte le Parti, sarà divulgata secondo i diversi canali di informazione di ciascuna delle Parti.

ART. 7

Recesso e Risoluzione

1. Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni momento, mediante comunicazione da inviarsi tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno sessanta giorni.
2. Lo scioglimento della presente Convenzione non produrrà effetti sulle attività in corso al momento del recesso, che resteranno pertanto regolate dal presente accordo fino alla loro conclusione.

ART. 8

Forza Maggiore

1. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti delle altre per le perdite o i danni subiti da queste ultime a causa di impedimenti di forza maggiore. Si considera forza maggiore ogni evento, atto, stato o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e dalla stessa non evitabile né prevedibile, che sia tale da rendere impossibile ad una delle Parti l'adempimento delle proprie obbligazioni in tutto o in parte e che la stessa Parte non abbia potuto impedire usando la diligenza richiesta per l'adeguato e competente svolgimento della propria prestazione. A titolo di esempio le Parti si danno atto che i seguenti eventi costituiscono causa di forza maggiore: alluvioni, siccità, cadute di fulmini e incidenti, atti ed omissioni del Governo o di altra Autorità Competente, guerre, operazioni militari, rivolte, embargo, esplosioni, eventi naturali, pandemie, atti di terrorismo, insurrezioni, sciopero non aziendale e incendio grave.

ART. 9

Trattamento dati personali

1. Le Parti provvederanno al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri reciproci fini e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati di contatto dei dipendenti/collaboratori coinvolti nelle attività e servizi oggetto della presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo nome, cognome, indirizzo e-mail aziendale) verranno trattati esclusivamente per le finalità strumentali allo svolgimento di dette attività e servizi. Ciascuna Parte tratterà i dati personali in qualità di titolare autonomo del trattamento.

ART. 10

Modifiche

1. Eventuali modifiche o integrazioni della presente convenzione saranno ritenute valide e vincolanti tra le Parti solo ove redatte per iscritto e sottoscritte dalle medesime.
2. Le Parti, per quanto occorre, si danno reciprocamente atto che dalla presente Convenzione non deriva in capo a ciascuna di esse alcun obbligo di esclusiva collaborazione né alcuna limitazione alla facoltà di stipulare accordi di contenuto simile con terzi soggetti e che detti eventuali accordi non potranno comportare modifiche al presente atto.

ART. 11

Controversie e Foro competente

1. Il presente atto è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto.
3. Nel caso in cui non sia possibile una definizione amichevole, la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente di Messina.

ART. 12

Rinvio alle norme di legge

1. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge applicabili in materia e, in mancanza, agli usi e consuetudini.

ART. 13

Comunicazioni

1. Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione dovrà essere fatta per iscritto e sarà ritenuta debitamente effettuata qualora trasmessa agli indirizzi indicati in epigrafe via PEC alle altre Parti.

ART. 14

Registrazione e bollo

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.
2. Le spese dell'imposta di bollo dovute saranno a carico della AMP di Capo Milazzo che dovrà fornire prova del pagamento alle altre Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

Per l'Università degli Studi di

Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per l'Associazione Marevivo

Onlus

Il Presidente

Rosalba Laudiero Giugni

Per il Consorzio di Gestione

dell'Area Marina Protetta

“Capo Milazzo”

Il Presidente

Giovanni Mangano